

COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO
PER I LAVORI, LE FORNITURE
ED I SERVIZI IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n°41 del 27.05.2010

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n°81 del 22.12.2011

Entrato in vigore il 9.06.2010

INDICE

Art. 1 OGGETTO	3
Art. 2 INDIVIDUAZIONE	3
Art. 3 DEROGHE	8
Art. 4 LIMITI DI VALORE	8
Art. 5 RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	8
Art. 6 MODALITÀ ESECUTIVE	8
Art. 7 MODALITÀ PER L’AFFIDAMENTO	9
Art. 8 SCELTA DEL CONTRAENTE - REGOLE GENERALI	9
Art. 9 COMPETENZE	11
Art. 10 PENALI E GARANZIE	12
Art. 11 CONTABILITÀ DEI LAVORI	12
Art. 12 DIREZIONE LAVORI E VERIFICA DELLA PRESTAZIONE	13
Art. 13 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA	13
Art. 14 VARIAZIONI PER MAGGIORI SPESE	14
Art. 15 LAVORI DI SOMMA URGENZA	14
Art. 16 DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI	14
Art. 17 DISPOSIZIONI SPECIALI PER I BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON CATEGORIE PROTETTE	15
Art. 18 DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI	15
Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI	16

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, modalità, limiti e procedure per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi.
2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.

Art. 2
INDIVIDUAZIONE

1. Possono essere eseguiti in economia i lavori, le forniture e i servizi rientranti nelle seguenti tipologie:

A - LAVORI

A 1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a), i seguenti lavori:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

A 2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b), tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione

- e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali e dei cigli stradali;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - f) manutenzione e riparazione di giardini, aree verdi in genere, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

A 3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a), i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi disciplinata dal presente regolamento .

B - FORNITURE

B 1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) arredi, attrezzature, segnaletica, minuterie;
- b) libri, riviste, giornali, periodici e simili (ivi comprese agenzie di informazione) e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) carburante e altri prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e relativi accessori compresi i dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) acquisto di prodotti alimentari, dietetici ed altri generi assimilabili, beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto, buoni pasto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- j) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione, climatizzazione e riscaldamento dei locali;
- l) articoli e accessori di pulizia, materiali igienico-sanitari, per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- m) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi e scolastici/educativi, giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- n) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

- p) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- q) opere d'arte e collezioni o pezzi unici in forma artistica, salvo quanto previsto dalla normativa specifica contenuta nel codice dei beni culturali;
- r) materiali e attrezzature per la manutenzione dei beni mobili e immobili in genere, ferramenta e materiale edile;
- s) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- t) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- u) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- v) acquisto di veicoli, macchine operatrici ed attrezzature per i servizi comunali compreso l'acquisto di apparecchi e attrezzature antincendio e antifurto, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione civile, dispositivi per la protezione e la sicurezza sul lavoro.

B 2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 B, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine e attrezzature per uffici, scuole e ogni altro immobile di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale, climatizzatori, giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi e per il verde pubblico;
- beni informatici hardware e software, materiale informatico di vario genere, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, trasmissioni audio e video;
- veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc.);
- mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica);
- attrezzature da cucina, articoli casalinghi e stoviglie;
- impianti e apparecchiature telefoniche.

B 3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi disciplinati dal presente regolamento.

C – SERVIZI

C 1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, anche sulla base delle categorie individuate negli allegati II.A e II.B al Codice dei Contratti :

- a) servizi di installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature, anche d'ufficio, di utensili, veicoli, mezzi, impianti, arredi, fotocopiatori, climatizzatori, impianti e apparecchiature telefoniche, segnaletica, giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi e scolastici/educativi e per il verde pubblico, beni mobili e immobili in genere;
- b) servizi di facchinaggio, trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, servizi di magazzino;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale;
- d) servizi di telecomunicazione;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria compresi contratti

- assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili, i contratti di leasing e di noleggio;
- f) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software, servizi di geolocalizzazione;
 - g) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria ed economica, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
 - j) servizi di consulenza gestionale e affini compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
 - k) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, anche telematici, e l'acquisto dei relativi spazi;
 - l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari compresa la locazione per breve tempo di immobili, con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione e per l'attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni e cerimonie istituzionali, quando non siano disponibili locali del demanio o del patrimonio sufficienti o idonei;
 - m) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione e interpretariato, copia e trascrizione, rilegatura libri, registri, atti e pubblicazioni varie e restauro libri e altri beni mobili;
 - n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione in genere, derattizzazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - o) servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
 - p) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, scolastici, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - q) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili e mobili comunali, del territorio e di manifestazioni, servizi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - r) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - s) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
 - t) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche e spese per servizi di rappresentanza e di ospitalità, stampa di inviti e degli atti, assicurazione di materiale scientifico e didattico ivi comprese le spese per ospitare i relatori;
 - u) analisi di laboratorio;
 - v) servizi di guardaroba: lavatura, stiratura e riordino di capi;
 - w) installazione revisione e riparazione di apparecchi e attrezzature antincendio e antifurto, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione civile, dispositivi per la

- protezione e la sicurezza sul lavoro;
- x) servizi per la gestione del calore;
 - y) lavori di registrazione, scansione documenti e caricamento dati, di dattilografia, di correzione bozze, servizi archivistici;
 - z) consulenza tecnica e scientifica;
 - aa) spese di informazione istituzionale, anche attraverso la realizzazione e la diffusione di testi, opuscoli, manifesti, audiovisivi.

C 2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:

- a) nolo, gestione, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di arredi, beni e attrezzature, anche d'ufficio, climatizzatori, fotocopiatrici, utensili, veicoli e macchine operatrici in alternativa alla fornitura in economia, servizi postali, telegrafici, telefonici, trasporto;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti, servizi legali;
- e) servizi tecnici di cui all'articolo 18, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;
- g) servizio di sgombero neve;
- h) servizi cimiteriali e di necroforia, servizi complementari ed affini;
- i) servizi attinenti la numerazione civica;
- j) servizi di pulizia strade e altre aree pubbliche.

C 3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia.

C 4. Per le concessioni di servizi pubblici privi di rilevanza economica è possibile applicare il presente regolamento nei limiti di valore di seguito indicati per l'affidamento dei servizi.

D - ULTERIORI IPOTESI

Sia per i l'affidamento forniture e servizi, il ricorso all'acquisizione in economia, senza limiti di valore e per qualsiasi tipologia, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 3
DEROGHE

1. L'Amministrazione, per il tramite del responsabile del servizio competente, ha la facoltà di procedere in economia, in casi particolari, anche per lavori, forniture e servizi non contemplati nel presente regolamento, purché se ne dimostri e se ne motivi adeguatamente la convenienza e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 4
LIMITI DI VALORE

1. Il ricorso alla gestione in economia è ammesso:
 - a) per lavori, fino all'importo di € 200.000,00 IVA esclusa, nel rispetto delle categorie generali indicate dalla normativa vigente ed in particolare, senza alcun obbligo di specifica motivazione;
 - b) per le manutenzioni di opere ed impianti elencate all'art. 2, comma 1, voce A – LAVORI punto A 2. A fino all'importo di € 100.000,00 IVA esclusa;
 - c) per forniture e servizi, fino all'importo di € 193.000,00 IVA esclusa.
2. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio, avente carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.
3. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di interventi misti (lavori, forniture, servizi) fatti separatamente a contraenti qualificati qualora la separazione sia ritenuta più conveniente in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

Art. 5
RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.
3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 6
MODALITÀ ESECUTIVE

1. I lavori, le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento possono essere eseguiti:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e i servizi effettuati con operai e mezzi dell'amministrazione ovvero con l'impiego di materiali e mezzi di proprietà, in uso, acquisiti o noleggiati. In ogni caso i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una

spesa complessiva superiore a € 50.000,00 al netto dell'IVA.

3. Sono eseguiti a cottimo i lavori, le forniture ed i servizi per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a persone o imprese individuali o collettive.

Art. 7 MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO

1. Per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi devono essere richiesti preventivi od offerte nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
Il preventivo o l'offerta dovrà essere presentato con le modalità ed avere i contenuti che saranno specificati nella richiesta o lettera d'invito formulata dal responsabile del servizio competente. La scelta del contraente avverrà con le modalità previste dall'art. 8.
2. L'esecuzione o l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi potrà avvenire sulla base di perizie, relazioni di stima, ovvero sulla base di progetti tecnico/esecutivi composti in base alla complessità e all'importo. Con specifico riferimento ai lavori in economia è il responsabile del procedimento a stabilire i livelli di progettazione ritenuti necessari nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e al tempo stesso in conformità al principio di semplificazione.
3. L'esecuzione di lavori, forniture e servizi affidata a terzi può essere formalizzata mediante:
 - a) atto pubblico amministrativo,
 - b) scrittura privata semplice,
 - c) lo scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi dell'articolo 17 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'articolo 1326 del codice civile;
 - d) formale atto di obbligazione sottoscritto in calce all'atto amministrativo di affidamento.Per affidamenti conseguenti all'esperimento di gara ufficiosa si ricorre alle modalità di cui alla lettera a).
4. La stipulazione di atto di cottimo dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
 - oggetto dell'affidamento,
 - il prezzo,
 - le condizioni di esecuzione,
 - i termini e modalità per l'ultimazione dei lavori o l'esecuzione della fornitura o l'espletamento del servizio,
 - le modalità di pagamento,
 - le penalità e le garanzie previste.

Art. 8 SCELTA DEL CONTRAENTE - REGOLE GENERALI

1. I preventivi o le offerte di cui al precedente articolo 6 per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi di cui all'articolo 1 devono richiedersi ad almeno cinque ditte, salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso,

- palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a € 100.000,00, IVA esclusa;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a € 100.000,00, IVA esclusa;
 - d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00, IVA esclusa.
 - e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00, IVA esclusa .
3. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno chiedersi, a non meno di cinque ditte, preventivi di spesa o offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, fermi restando i limiti di valore indicati all'articolo 4. (Contratti c.d. aperti)
 4. La scelta del contraente avviene in base al preventivo o offerta più vantaggiosa da giudicare in base a tutti o ad alcuni dei seguenti criteri:
 - a) qualità della prestazione;
 - b) modalità e tempi di esecuzione;
 - c) caratteristiche tecniche;
 - d) assistenza;
 - e) prezzo.
 5. I criteri di cui ci si avvarrà devono essere indicati nella lettera d'invito. Ove la scelta non cada sul preventivo od offerta di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.
 6. Di norma per i lavori si applica, salva diversa indicazione della lettera d'invito, il criterio del massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara. La lettera d'invito dovrà indicare se si applica il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale disciplinato dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici.
 7. L'apertura dei preventivi od offerte, se richiesti in busta chiusa, deve essere effettuata dal Responsabile del servizio competente, il quale dovrà chiedere di essere assistito da due testimoni, scelti fra i dipendenti comunali. La medesima modalità va obbligatoriamente osservata ogni qualvolta si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
 8. L'affidamento può essere effettuato anche in presenza di un'unica offerta qualora sia possibile attestare la congruità dei prezzi e/o più in generale dell'offerta.
 9. La gara ufficiosa si svolge mediante invito fra un congruo numero di imprese comunque non inferiore al numero previsto al comma 1.
- I principi ai quali il responsabile del procedimento deve attenersi nella conduzione della gara ufficiosa, come indicati dalla giurisprudenza amministrativa, sono:
- il rispetto delle regole di valutazione prefissate;
 - la contestualità della presentazione delle offerte;
 - la segretezza delle offerte;
 - la pubblicità dell'apertura delle offerte;
 - la trasparenza e la *par condicio* tra i concorrenti in tutte le fasi della procedura negoziata;
 - la verifica della congruità economica dell'offerta.

La lettera di invito contiene di regola:

- a) una sufficiente descrizione dei lavori o servizi da eseguire, del bene o della prestazione da acquisire;
- b) il prezzo a base di contratto, salvo il caso che tale indicazione non risulti opportuna e conveniente all'avvio della negoziazione;
- c) i termini di esecuzione dei lavori o del servizio, o i termini di consegna del bene;
- d) le specifiche tecnico-prestazionali e le modalità di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- e) le modalità di pagamento e le penalità in caso di ritardo o inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dall'Amministrazione;
- f) il diritto del committente di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario in caso di inadempimento;
- g) il termine per la presentazione delle offerte, che non può di regola essere inferiore a dieci giorni solari consecutivi; in casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a non meno di sette giorni solari consecutivi. I termini vanno comunque intesi quali termini perentori;
- h) la documentazione da produrre a corredo dell'offerta;
- i) il criterio o i criteri di valutazione delle offerte;
- j) il giorno e l'ora della seduta pubblica di apertura delle offerte;
- k) la facoltà di eventuale rinegoziazione delle offerte mediante successivi rilanci;
- l) l'indicazione del responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere informazioni;
- m) l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003.

Il responsabile del procedimento, in relazione alla natura negoziata della procedura, può riservarsi la facoltà, ove lo ritenga opportuno o conveniente, di formulare nuovi inviti per il miglioramento dell'offerta economica mediante successivi rilanci. Nel corso della negoziazione il responsabile del procedimento garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

Una volta conclusa la gara ufficiosa ed individuato il migliore offerente, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di rinegoziare ulteriormente l'offerta nel rispetto dei principi di imparzialità.

Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai testimoni ovvero da tutti i componenti della commissione giudicatrice.

Art. 9 COMPETENZE

1. L'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, disciplinata dal presente regolamento viene disposta con determinazione del Responsabile del servizio competente, nei limiti delle risorse finanziarie assegnategli e nel rispetto più in generale di quanto previsto nel Piano Esecutivo di Gestione o in separato atto deliberativo.
2. La determinazione del responsabile del servizio competente con la quale viene approvata la perizia o relazione di stima o il progetto, ovvero con la quale si procede all'affidamento diretto nei casi consentiti, deve contenere:
 - a) la causa per la quale i lavori, le forniture ed i servizi devono aver luogo;
 - b) l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi di bilancio per farvi fronte che all'uopo vengono prenotati/impegnati;
 - c) le ragioni che giustificano la scelta del sistema in economia e le relative modalità esecutive;

- d) se comprensiva di formale impegno di spesa, il visto di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario attestante la relativa copertura finanziaria rilasciato ai sensi di quanto previsto nella normativa vigente.
3. L'esecuzione dei lavori, forniture e servizi di carattere ordinario, di lieve entità e comunque non eccedenti l'importo di € 5.000,00 sempre nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate, può essere disposta dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità.

Art. 10 PENALI E GARANZIE

1. In caso di ritardo imputabile alla ditta incaricata della esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, si applicano le penali stabilite nella lettera di ordinazione o nel contratto.
2. L'Amministrazione dopo il termine massimo di giorni quindici, previa diffida a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
3. I soggetti candidati agli affidamenti di lavori, servizi o forniture in economia sono esonerati dalla costituzione e presentazione di cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a € 100.000,00.
4. Le ditte esecutrici degli interventi in economia sono esonerate dal prestare la cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali qualora l'importo dei lavori delle forniture o dei servizi non superi la somma di € 100.000,00, IVA esclusa.
5. La cauzione a garanzia, quando dovuta, verrà richiesta e dovrà essere prestata nella misura del 10% dell'importo dei lavori, della provvista o del servizio affidato salvo eventuali riduzioni o maggiorazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 11 CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. I lavori eseguiti in economia superiori a € 100.000,00 sono contabilizzati:
 - a) per il sistema in amministrazione diretta con semplici registrazioni effettuate a cura del responsabile del procedimento circa le forniture occorse, i mezzi d'opera e i noli;
 - b) per i lavori a cottimo secondo la metodologia prevista (a corpo, a misura etc...):
 - sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'onere, nel foglio patti e condizioni o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la diversa cadenza prevista nel capitolato d'onere, nel foglio patti e condizioni o nel contratto;
 - sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. I lavori eseguiti in economia d'importo inferiore a € 100.000,00 sono contabilizzati in maniera semplificata stabilita di volta in volta dal responsabile di procedimento.

Art. 12
DIREZIONE LAVORI E VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

1. Alla direzione dei lavori superiori a € 100.000,00 da eseguirsi in economia, provvede, di norma, un tecnico dipendente dell'Amministrazione.
2. L'esecuzione dei lavori è oggetto di accertamento di regolare esecuzione, mediante apposito certificato emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
 - dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - dei pagamenti già effettuati;
 - delle eventuali riserve dell'impresa;
 - di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
3. L'esecuzione di lavori inferiori a € 100.000,00, di forniture e servizi è oggetto di accertamento di regolare esecuzione, mediante apposizione del visto di regolarità sulle fatture da parte del responsabile del servizio competente.

Art. 13
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA

1. Le spese in economia, sia quelle effettuate con il sistema dell'amministrazione diretta sia quelle effettuate con il sistema del cottimo sono liquidate dal responsabile del servizio competente con le modalità stabilite dal regolamento comunale di contabilità vigente.
2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità degli interventi e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni stabilite.
3. Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto, restando comunque esclusa qualunque forma di anticipazione, con la sola eccezione dei casi in cui sia prevista da norme di legge, di regolamento, consuetudinarie o pattizie purché queste ultime non contrastanti con disposizioni di legge.
4. Sulla base delle spese in economia liquidate dal responsabile del servizio competente con le modalità indicate ai commi precedenti, il responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento comunale di contabilità vigente.
5. Salvo diversa disposizione contrattuale o diverso vincolo normativo, il pagamento è disposto entro 30 giorni dal regolare compimento della fornitura o del servizio, dall'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento delle fatture salvo che non sia stabilito contrattualmente un termine superiore.

Art. 14
VARIAZIONI PER MAGGIORI SPESE

1. Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il responsabile del servizio competente o altro organo competente provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dalla normativa vigente, e dal regolamento comunale di contabilità vigente.
2. In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata e comunque i limiti di cui all'articolo 4.
3. Per le perizie di variante inerenti i lavori pubblici eseguiti in economia si fa riferimento a quanto specificatamente disposto nel codice dei contratti.

Art. 15
LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, questa deve risultare da apposito verbale redatto dal responsabile del procedimento o del servizio competente in cui, in modo succinto e preciso, siano descritti la situazione di pericolo e i lavori da eseguire e i motivi per i quali occorre intervenire con urgenza al fine di evitare un danno per l'amministrazione comunale o un pericolo per la incolumità pubblica.
2. Il verbale sarà trasmesso unitamente ad una perizia sommaria della spesa entro 10 giorni all'organo competente per l'approvazione e per l'assegnazione dei fondi al responsabile del servizio che avverrà nel rispetto delle modalità e soprattutto dei termini previsti dall'articolo 191, comma 3, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile procede all'immediata sospensione dei lavori stessi e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
4. Qualora i lavori di somma urgenza siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze precedentemente indicate, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

Art. 16
DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
 - a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di € 50.000,00 ;
 - b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di € 200.000,00.

Art. 17

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON CATEGORIE PROTETTE

1. Qualora si debba procedere ad affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari in applicazione del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei contratti, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei contratti;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei contratti, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti tra cui, a titolo indicativo, redazione frazionamenti; rilievi piano altimetrici, aerofotogrammetrici, topografici; indagini geognostiche, geologiche, strutturali; studi idraulici e idrologici; verifiche e predisposizione atti e procedure in materia di prevenzione incendi; verifiche, studi, cura di procedimenti e redazione atti in materia ambientale; servizi estimativi, studi e progettazioni di termotecnica e impiantistica elettrica.
2. I servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a € 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile del servizio competente.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 100.000,00 possono essere affidati mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida :
 - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di

- estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - i. condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - ii. ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo;
 - iii. qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito;
 - iv. tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - v. rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
 - vi. sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
 4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
 5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
 - a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a € 100.000,00;
 - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza.
 - c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
 6. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a € 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice dei contratti.
 7. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
 - a) di importo pari o superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 193.000,00 sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
 - b) di importo pari o superiore a € 193.000,00 sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
 8. E' fatto obbligo di procedere all'affidamento dei servizi di importo superiore a 20.000,00 € indicati nel presente articolo sulla base di apposito disciplinare d'incarico che nei suoi contenuti minimi essenziali dovrà specificare: oggetto dell'incarico, modalità di espletamento e tempistica correlata, corrispettivo e modalità di pagamento, modalità di verifica dell'adempimento, penali, regime fiscale e spese.

Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI

1. I limiti di valore indicati nel presente regolamento trovano applicazione fino al momento in cui, per effetto della entrata in vigore di nuove norme cogenti che fissino diversi limiti di valore, non debbano automaticamente trovare applicazione tali diversi limiti.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, le norme di tempo in tempo vigenti contenute nel codice dei contratti, espressamente riferite a lavori pubblici, forniture e servizi in economia, espressamente richiamate nelle procedure di affidamento avviate ai sensi del presente regolamento o relative ad istituti e principi di carattere generale.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a) il “Regolamento per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 29.11.2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) il “Regolamento dei contratti”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.03.1992 e modificato con deliberazione n. 78 del 10.06.1992;
 - c) ogni altra norma regolamentare dell’Amministrazione incompatibile con il presente regolamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.